



Un

agguato

nella notte

di

Giuseppe Giliberti

e

Gianluca Sposito

con una novella di
Valerio Varesi

es@

edizioni studio @lfa

Giuseppe Giliberti – Gianluca Sposito

UN AGGUATO NELLA NOTTE

Simulazione processuale di diritto romano
con una novella di Valerio Varesi

Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale

© Copyright 2005 *es@* – edizioni studio @lfa – Pesaro

Fax 0721.269.783 - info@studioalfa.org - www.studioalfa.org

Stampa: Digital Team – Fano (PU) – Settembre 2005 su carta riciclata 100%

ISBN 88-88699-33-3

I DELITTI DI URBINO

di Giuseppe Giliberti

1. Da qualche anno a questa parte, la cattedra di Fondamenti del Diritto Europeo (Storia del Diritto Romano) di Urbino si avvale di uno strumento didattico che riscuote l'interesse e la partecipazione degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza: la simulazione processuale. La 'moot court' è una tecnica molto usata nelle università anglosassoni, e da qualche anno anche in quelle italiane, ma mai prima utilizzata per le materie romanistiche. È ben strano, in realtà, se si pensa che era una modalità d'insegnamento tipica delle antiche scuole di retorica, presso le quali si formavano gli avvocati. Di questo ci è rimasta una vivace testimonianza nelle *Controversiae* di Seneca il Vecchio. È emozionante, per un docente di storia giuridica, leggere i casi proposti dall'antico "collega", e le argomentazioni degli allievi, ricordati ciascuno con il loro nome: Cestio lancia una linea di difesa, Vario Gemino ne individua polemicamente le debolezze, Pompeo Silone interviene proponendo un *color* retorico, mentre quel giovanotto pedante di Albuzio si mette a fare divagazioni filosofiche (*philosophatus est*).

Ad Urbino ci siamo, quindi, limitati a riprendere vecchie tecniche didattiche greco-romane e medievali, con qualche suggestione moderna. Gli studenti sono certo indirizzati alla lettura di Cicerone e di Quintiliano, ma anche il 'legal thriller' americano fa sentire i suoi influssi. Il caso proposto è sempre un omicidio, che si immagina accaduto

nella tarda Repubblica. Due squadre di studenti (l'accusa e la difesa) si scontrano in dibattito nella *quaestio de sicariis et venèficis*, una corte di giustizia istituita in quell'epoca essenzialmente per la repressione di omicidi a mano armata e avvelenamenti. Viene dunque riprodotto in forma semplificata il contraddittorio (*altercatio*) tra gli avvocati dell'accusa e della difesa. La simulazione processuale è appunto, nelle nostre intenzioni, volta a stimolare alcune delle capacità che saranno necessarie al futuro avvocato: immaginare le molteplici applicazioni della norma al caso concreto, trovare la strategia argomentativa appropriata, comunicare in modo efficace e persuasivo.

2. L'ordinamento romano affidò per secoli la punizione dei crimini al potere repressivo (*coercitio*) dei magistrati dotati dell'autorità politico-militare (*imperium*). Una conseguenza di questa originaria discrezionalità del potere magistratuale fu la riluttanza a individuare una precisa gamma di crimini, con pene pubbliche prefissate. Contro il provvedimento del magistrato era però possibile opporre il ricorso al popolo (*provocatio ad populum*), che dava inizio a un processo vero e proprio, davanti ai Comizi. Ma a questo processo assembleare era connotato un grave limite, la cui pericolosità emerse nella tarda Repubblica, epoca agitata da profondi contrasti sociali e politici. Nel II secolo a.C., l'intervento del popolo non costituiva più una garanzia di giustizia, soprattutto quando si dovevano reprimere cospirazioni, sommosse, crimini di personaggi influenti.

Il Senato, poi, contribuì alla politicizzazione della giustizia penale, arrogandosi delle competenze in questo campo. Vennero insediate commissioni senatorie con funzioni di corti

di giustizia (*quaestiones extraordinariae*), presiedute dai consoli o da un pretore, soprattutto per i crimini politici. Riprendendo in parte questo modello, dalla metà del II secolo a.C., nel processo criminale si era infine affermata una nuova procedura, più equa e affidabile, fondata su tribunali permanenti. Era una via di mezzo tra la repressione magistratuale e il processo comiziale. Benché non si agisse davanti ai Comizi, il processo veniva ritenuto in senso lato un *iudicium publicum*. Non era, perciò, consentita la *provocatio*, anche perché il magistrato – normalmente un pretore – non interveniva come titolare di una *coercitio* discrezionale, ma fungeva solo da presidente della giuria. Era una giuria di cittadini delle classi dirigenti a dovere esprimere, con un voto segreto, la decisione. Davanti a queste corti si svolgeva un processo accusatorio, che cioè iniziava e avanzava per impulso delle parti. Quindi ad ogni crimine corrispondeva un tribunale, fondato sul principio dell'accusa pubblica: qualunque cittadino poteva esperire una denuncia, prestando giuramento di non agire in malafede (*calumniae causa*). La principale pena prevista era la morte, nel I secolo commutata di fatto nell'esilio (*interdictio aqua et igni* = divieto di acqua e fuoco). Una *lex Remmia* del I secolo a.C. stabiliva che chi avesse promosso un'azione infondata e calunniosa, al solo scopo di arrecare danno all'accusato, in caso di assoluzione poteva essere incriminato presso la stessa corte che egli aveva adito.

I tribunali permanenti furono oggetto di un'accesa disputa tra Senato e cavalieri (*èquites*), passando nelle mani dell'uno o dell'altro ordine ripetutamente. Silla, nell'ambito della sua restaurazione filo senatoria, le restituì alla *nobilitas*. Le corti erano presiedute da un pretore o da un *iudex* scelto tra coloro che avessero rivestito la carica di edile. La *lex Cornelia*

iudiciaria di Silla, nell'81, introdusse il sistema dell'estrazione a sorte dei componenti della giuria da un *album iudicum*.

3. Il sistema dei tribunali permanenti (*quaestiones perpetuae*) nacque in primo luogo dalla necessità di sanzionare gli illeciti arricchimenti dei governatori delle province. Poi, sulla falsariga del tribunale delle concussioni (*quaestio repetundarum*), venne creata un'intera serie di corti, ciascuna istituita da una legge apposita, che definiva la fattispecie da reprimere e predeterminava la pena da applicare. Ad esempio, l'omicidio venne represso da una *quaestio de sicariis et veneficis* (= corte dei sicari e avvelenatori), istituita da Silla. Essa era incaricata della repressione dell'omicidio volontario a mano armata o con uso di veleno, del tentato omicidio, della fabbricazione e spaccio di sostanze velenose, dell'incendio doloso di case di abitazione, del porto d'armi finalizzato all'omicidio o al furto. Rientrò nella competenza della corte anche il *parricidium*, cioè l'uccisione dei congiunti prossimi. La pena prevista era la morte, che veniva data dal boia, per strangolamento.

Come in tutti i processi delle *quaestiones*, il magistrato presidente (*quaesitor*), dopo un sommario accertamento in un'udienza preliminare, doveva dichiarare la denuncia procedibile. Successivamente procedeva alla formale *accusatio* e iscriveva l'accusato (*reus*) in un apposito ruolo (*inscriptio inter reos*). Il dibattimento (*altercatio*) prevedeva l'intervento di *patroni* degli accusatori, e consentiva il ricorso a degli *advocati* da parte dell'accusato. Venivano anche escussi i testi a carico e discarico, e prodotti documenti ed altri elementi di prova. Terminata la discussione, il pretore proponeva ai giurati (che avevano assistito al dibattimento senza intervenire) il quesito se l'accusato dovesse venire condannato. Essi rispondevano

con un voto segreto su tavoletta cerata: A (*absolvo*), C (*condemno*), NL (*non liquet* = non è semplice, mi astengo). Nel caso almeno un terzo della giuria si astenesse, si procedeva a una nuova udienza (*ampliatio*).

4. Le parti processuali erano normalmente assistite da avvocati, che avevano il compito di persuadere la giuria – non composta da tecnici del diritto – mediante l'uso di tecniche retoriche, codificate dalla cultura greca. L'avvocato era dunque un oratore: doveva sapere parlare bene, curare l'impostazione della voce, muoversi con eleganza, ma non necessariamente era un esperto di diritto. Perciò, nei casi controversi, doveva fare ricorso al parere di un giureconsulto che, con la sua *auctoritas* confortasse l'interpretazione più favorevole al proprio cliente.

Sappiamo bene dalle fonti come gli avvocati strutturassero l'orazione, ma non abbiamo un'idea precisa di come funzionasse il loro lavoro quotidiano. Cicerone aveva un segretario, ma esisteva qualcosa di simile ad uno studio legale moderno? Per esigenze didattiche, noi abbiamo immaginato di sì. Gli studenti urbinati, dunque, dopo un corso appropriato vengono divisi in due 'studi legali', che si avvalgono della consulenza di docenti, avvocati e magistrati (veri). Ciascuna squadra studia le tecniche da usare (soprattutto il 'metodo topico', utilizzato dagli oratori), esamina il caso dal punto di vista giuridico, elabora le argomentazioni. I docenti e tecnici del diritto non intervengono nel merito dell'orazione: si tratta piuttosto di 'allenatori', che indirizzano verso lo studio delle fonti, o propongono paralleli col diritto vigente. Certamente ci sono modi più comodi per raggranellare qualche credito. Tocca agli studenti scegliere le strategie, trovare gli argomenti

giuridici e le coloriture retoriche appropriate, scrivere l'orazione. Ma non è finita: gli studenti che dovranno poi parlare in aula debbono provare e riprovare i toni e i gesti da usare.

Infine, nell'Aula magna, davanti a una giuria di altri studenti, presieduta da una personalità del mondo accademico o giudiziario, le squadre si scontrano, in un clima fortemente competitivo. Il voto dei giurati assegnerà la vittoria all'accusa – e in questo caso il reo verrà portato via per subire la condanna – o alla difesa. I vincitori esulteranno, e gli sconfitti saranno delusi, magari recriminando per i colpi bassi degli avversari, per la difficoltà del caso, o per gli errori commessi. Ma l'importante è che tutti avranno potuto dimostrare le proprie qualità, a sé stessi e agli altri. Per studenti del primo anno, è una prova ardua, che richiede studio, intelligenza e carattere.

Il DVD che presentiamo documenta la IV edizione della simulazione, svoltasi il 28 aprile 2005, a cura di Gianluca Sposito, avvocato e docente di Argomentazione giuridica e retorica forense (una materia romanistica nuova, nata recentemente ad Urbino). Le interviste "post-simulazione" sono a cura di Antonella Marchionni.

Allegata al DVD è una novella di Valerio Varesi (giornalista della "Repubblica" e scrittore), ispirata al caso proposto agli studenti. Infatti, per rendere più piccante la vicenda, ci siamo immaginati che la verità giudiziaria non corrispondesse a quanto realmente accaduto. Gli stessi membri della giuria sapranno cosa è "veramente" successo solo leggendo queste pagine.

ACCADDE DOMANI

di Gianluca Sposito

L'edizione 2005 della Simulazione di un processo penale romano ha visto la partecipazione di esponenti della magistratura e dell'avvocatura, in un'ottica di collaborazione e scambio culturale tra operatori del diritto.

La Corte è stata presieduta dall'On. Prof. Oliviero Diliberto, ordinario di Istituzioni di Diritto Romano all'Università di Roma "La Sapienza". Gli 'allenatori' delle squadre sono stati il Dott. Rosario L. Rossino (GIP del Tribunale di Urbino), il Dott. Enrico Zampetti (PM del Tribunale di Urbino) e l'Avv. Enrico Cipriani (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro). Alla simulazione è intervenuto il Magnifico Rettore dell'Università di Urbino "Carlo Bo", Prof. Giovanni Bogliolo, al quale non è argutamente sfuggito come si stesse per celebrare un processo su fatti svoltisi addirittura due millenni orsono: i soliti ritardi della giustizia...

Nell'agone del foro si sono confrontate sei bravissime 'oratrici': Cecilia Ascani, Alessia Pulsonetti e Rosita Romeo, per l'accusa; Natascha Bastianini, Simona Bernardo e Giancarla Cicconi, per la difesa.

L'esperienza della simulazione di un processo penale romano nell'Università di Urbino credo possa evidenziare tre dati inconfutabili.

Anzitutto, che lo studio della storia del diritto (e in particolare del diritto romano) è ampiamente capace di destare e

mantener vivo l'interesse del "grande pubblico" degli studenti.

Ancora: che la conoscenza della retorica forense antica, al di là di ogni assurda accezione negativa (moderna) del termine 'retorica', consente di evidenziare insospettiti (almeno per il pubblico) legami con la tradizione e la cultura sia europee "continentali" che anglo-americane.

Infine: che proprio una simulazione di un processo penale romano è stata in grado, negli ultimi anni, di avvicinare centinaia di studenti del primo anno di Giurisprudenza ai moderni (ma apparentemente 'lontanissimi') operatori del diritto (magistrati ed avvocati). Lo studio della storia del diritto e la sua applicazione con lo strumento della simulazione hanno cioè consentito – a differenza di altre discipline – di conoscere contemporaneamente elementi fondamentali di realtà storiche diverse (quanto meno nella disciplina normativa): i sistemi processuali, gli operatori, la comunicazione.

Ma quanto dista l'avvocato romano dal moderno comunicatore forense? E quanto l'avvocato moderno ha metabolizzato delle tecniche antiche? Solo una cosa è forse certa: l'avvocato di domani potrà argomentare e comunicare validamente solo se avrà saputo guardare con avidità ed umiltà alle esperienze del passato, favorendo una formazione giuridica non strettamente (e non solamente) legata al diritto positivo.

TRAME

I edizione (2002) – Un processo per omicidio nel 60 a.C.

Con la partecipazione del Prof. Lucio Monaco (Università di Urbino) e del Dott. Donato Centola (Università di Napoli)

Roma, 60 a.C. – Opimio, ricco banchiere romano, si rivolge all'insigne giurista Tullio per ricevere un responso in merito alla redazione di un contratto di società. Ritenendo il giurista responsabile per il successivo fallimento della intrapresa attività commerciale, Opimio, visibilmente alterato, si reca nuovamente da Tullio, facendosi accompagnare dal figlio Manlio e dal servo Fortunato. Il giurista, che è a colloquio con il suo uditore Giustino, vistosi aggredito da Opimio, afferra una sedia e la scaglia verso di lui, colpendo tuttavia il figlio Manlio, che muore.

II edizione (2003) – Falso rapimento, vero omicidio?

Con la partecipazione del Prof. Bernardo Santalucia (Università di Firenze)

Roma, 77 a.C. – Gordiano, collaboratore di Cicerone, noto con il soprannome di Indagator,² viene ingaggiato dal patrizio Quinto Fabio. Dovrà fare da intermediario tra lui e i rapitori del figlio Spurio, pagando il riscatto. Il ragazzo, infatti, è stato catturato pochi giorni prima a Baia, dove si trovava in vacanza, da una barca di pirati, a quanto pare provenienti dalla Cilicia.

Le condizioni dei rapitori sono esposte in una lettera di Spurio, fatta pervenire al padre: un uomo di fiducia di Quinto Fabio dovrà recarsi, da solo, sul retro di una taverna nei pressi di Roma. Lì sarà avvicinato dai pirati, consegnerà 10.000 sesterzi e prenderà in consegna il giovane.

Recatosi all'appuntamento, Gordiano si trova davanti Spurio, legato e circondato da un gruppo di improbabili pirati, tutti giovanissimi e apparentemente disarmati. Gordiano non tarda a capire che in realtà il rapimento è una messinscena di Spurio, con la complicità del pescatore Cleone e dei suoi amici, conosciuti a Baia. Spurio confessa, piangendo, di essersi ispirato a una vicenda che in quei giorni era sulla bocca di tutti: il giovane Giulio Cesare, rapito dai pirati, li aveva dominati con la sua personalità carismatica, e dopo il rilascio era riuscito anche a catturarli e metterli a morte. Il giovane patrizio sperava, con la trovata puerile del finto rapimento, di guadagnare anche lui popolarità (e probabilmente soldi).

All'improvviso la scena, da tragicomica, si fa drammatica: da una siepe sbuca un gruppo di uomini armati. Sono una squadra di gladiatori, ingaggiati anche loro da Quinto Fabio, con l'incarico di seguire di nascosto Gordiano. I pescatori si danno alla fuga, inseguiti invano dai gladiatori. Solo Cleone, troppo lento (e anche impacciato dalla borsa del denaro), è costretto a fermarsi ed affrontare Marco, il capo dei gladiatori, che lo tallona. Dopo una breve colluttazione, Cleone cade trafitto da due colpi di gladio, uno a un braccio e uno al cuore. Marco invece riporta una ferita a un occhio, che il ragazzo gli ha prodotto con un coltello da pescatore.

Il padre dell'ucciso sporge denuncia contro Marco. Nel processo, Spurio testimonia che Cleone ha colpito per primo il gladiatore, mentre questi cercava di disarmarlo e riprendere il

denaro. Invece Gordiano asserisce di avere visto Marco colpire per primo, e Cleone reagire, riuscendo a ferire l'avversario prima di ricevere il colpo mortale. Insinua anche che forse le istruzioni ricevute dal gladiatore comprendevano, oltre al recupero del denaro, anche l'uccisione dei rapitori. Quinto Fabio si era forse accorto dell'inganno fin dal primo momento e voleva soffocare lo scandalo? Il caso è ispirato ad una novella di Steven Saylor, in *The House of Vestals. Misteries of Ancient Rome*, London 1999, e ad un noto frammento dei *Digesta* di Alfeno.

III edizione (2004) – Il caso della parete forata

Con la partecipazione del Dott. Rosario L. Rossino (GIP del Tribunale di Urbino), del Dott. Enrico Zampetti (PM del Tribunale di Urbino) e dell'Avv. Enrico Cipriani (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro).

Lentulo, morta la moglie dalla quale aveva avuto il figlio Probo, si risposa con Flora, che dà alla luce Locuzio. Con loro vive anche un amministratore di bell'aspetto, Pertinace. Ma i rapporti fra la matrigna e il figliastro sono difficili, e frequenti sono i litigi: così, Lentulo impone a Probo di lasciare la casa. Quest'ultimo prende allora in locazione un'abitazione confinante a muro con quella paterna.

Corre voce di una relazione fra l'amministratore e Flora. Un giorno Lentulo viene trovato assassinato nella sua camera, la moglie ferita e la parete in comune fra le due case forata. I parenti decidono di chiedere a Locuzio, di cinque anni, chi riconoscesse come assassino: il bimbo indica

l'amministratore. Allora Probo accusa di omicidio Pertinace, che a sua volta accusa lui di parricidio. Il caso è ispirato a Seneca Retore, *Controversiae*, VII, 5.

IV edizione (2005) – Un agguato nella notte

Con la partecipazione dell'On. Prof. Oliviero Diliberto (Università di Roma "La Sapienza"), del Dott. Rosario L. Rossino (GIP del Tribunale di Urbino), del Dott. Enrico Zampetti (PM del Tribunale di Urbino) e dell'Avv. Enrico Cipriani (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro).

Roma, 60 a.C. – L'urbinate Crescenzo presta 10.000 sesterzi al suo concittadino Scribonio, noto per condurre nella capitale una vita al di sopra dei suoi mezzi. Recatosi a Roma per affari, Crescenzo viene a sapere che Scribonio si prepara a partire nottetempo per l'Egitto. Crescenzo, che da tempo chiedeva invano la restituzione del prestito, decide di attenderlo davanti a casa.

Nel cuore della notte, Scribonio e lo schiavo Felix si apprestano ad uscire a cavallo da una stalla attigua alla casa. Crescenzo afferra per le redini il cavallo di Scribonio, uscito per primo, intimandogli di scendere e pagare il debito. Il cavallo si imbizzarrisce e cade, schiacciando il padrone sotto il suo peso.

Accorre Clodio, ospite e intimo amico di Scribonio, che accusa Crescenzo di omicidio. Al processo dichiarerà di averlo trovato accanto al cadavere con un pugnale. Crescenzo, invece, affermerà di non aver mai avuto intenzione di uccidere Scribonio: voleva solo costringerlo a pagare, temendo una sua

fuga. Quanto al pugnale, lo aveva estratto dopo l'incidente, temendo di essere assalito da Felix.

Felix testimonia – dopo essere stato, come d'uso, sottoposto a tortura – che i fatti si sono svolti come li ha raccontati Crescenzo.

Crescenzo è colpevole di omicidio, e Felix lo copre, temendo di essere accusato di non aver saputo difendere il padrone? Oppure si tratta di un incidente, dalla dinamica imprevedibile?

Giuseppe Giliberti è professore ordinario di Fondamenti del diritto europeo (Storia del diritto romano) nell'Università di Urbino. Fra le sue pubblicazioni: *Servus quasi colonus. Forme non tradizionali di organizzazione del lavoro nella società romana*, Napoli 1981; *Legatum kalendarii. Mutuo feneratizio e struttura contabile del patrimonio nell'età del Principato*, Napoli 1984; *Diritti umani. Un percorso storico*, Bologna 1990; *Le comunità agricole nell'Egitto romano*, Napoli 1993; *Elementi di storia del diritto romano*, Torino 1994; "Servì della terra". *Ricerche per una storia del colonato*, Torino 1999; *Cosmopolis. Politica e diritto nella tradizione cinico-stoica*, Pesaro 2002; *La memoria del Principe. Studi sulla legittimazione del potere nell'età giulio-claudia*, Torino 2003.

Gianluca Sposito, avvocato, è docente di Argomentazione giuridica e retorica forense nell'Università di Urbino. Le sue ricerche sono incentrate sullo studio delle tecniche argomentative dei giuristi e degli avvocati romani. Tra le pubblicazioni in materia romanistica si segnalano: *Il luogo dell'oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone*, Napoli 2001; "Quattuor genera ... septem modis": le circostanze del reato in *D. 48.19.16 (Claudius Saturninus, De poenis paganorum)*, in *SDHI*, LXV (1999), 95 ss.; *La professione forense nella Roma antica: il problema della retribuzione*, in *Flaminia. Percorsi di giurisprudenza di merito nei rapporti economici*, Sezione on-line, 1, 2005.

ISBN 888869933-3



euro 10,00 (dvd allegato)